



RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) - LE NOVITÀ

La **Legge di Bilancio 2018** è intervenuta sulla disciplina relativa alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), la nuova prestazione erogabile dai Fondi pensione introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017.

La **RITA diventa** così **una misura strutturale**, con **requisiti di accesso modificati** rispetto a quelli previsti in precedenza e, per questa ragione, rivolta ad una platea molto più ampia.

Nel contempo va rilevato come la Previdenza complementare - accanto alla funzione originaria di secondo pilastro del sistema previdenziale, utile ad affiancare il sistema pensionistico pubblico (primo pilastro) - con questo ulteriore intervento legislativo tenda sempre più ad assumere una diversa finalità, avviandosi a diventare anche una **tessera del sistema degli ammortizzatori sociali** (come noto, ampiamente riformati - ma non nella direzione di un ampliamento delle tutele - dai Decreti attuativi del Jobs Act).

Vediamo quindi che cosa prevede attualmente la disciplina sulla RITA, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione) con la Circolare n. 888/2018.

CHE COS'È LA RITA

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consiste nell'**erogazione frazionata di un capitale accumulato nella forma pensionistica complementare**¹, nel periodo intercorrente **dalla accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia** (in base ai requisiti illustrati al paragrafo successivo la durata di tale periodo sarà di massimo 5 o 10 anni).

Spetta all'interessato/a valutare **quanta parte** del montante accumulato impegnare a titolo di RITA (intera posizione individuale o sua porzione).

La disciplina della RITA si applica **anche** ai **dipendenti pubblici** che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

REQUISITI

I requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, sono i seguenti:

- cessazione dell'attività lavorativa,
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa,
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza,
- maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa,
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi,
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi,
- maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da prendere in considerazione è quella prevista dalla normativa in vigore, per cui, per la RITA erogata fino al 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi; dal 2019 è già stato fissato l'aumento di 5 mesi, per cui il requisito sarà di 67 anni.

DOMANDA

Per l'inoltro della domanda occorrerà attendere che il Fondo pensione a cui si è iscritti apporti le necessarie modifiche ai propri statuti e regolamenti e predisponga un apposito **modulo** per la richiesta della RITA (sempreché naturalmente il Fondo non vi abbia già provveduto).

La domanda andrà quindi inoltrata al Fondo pensione allegando al modulo di richiesta la **documentazione** comprovante il requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (es. estratto conto integrato INPS, estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza). In alternativa, se il Fondo lo prevede, l'iscritta/o potrà rilasciare una **dichiarazione sostitutiva**, impegnandosi però a produrre, in caso di richiesta, la documentazione che confermi le dichiarazioni rese.

EROGAZIONE E GESTIONE

La **periodicità** del frazionamento viene **definita dal Fondo pensione**, che può proporre un'unica opzione o più opzioni alternative (per esempio, mensile o trimestrale²) nell'ambito delle quali l'iscritta/o potrà scegliere quella che meglio risponde alle sue esigenze.

La porzione di montante destinata a finanziare la RITA continua ad essere gestita dal Fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritta/o, che deve essere espressa al momento della richiesta, tale montante verrà riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. **Le rate da erogare saranno ricalcolate** tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dall'andamento dei mercati finanziari.

L'iscritta/o ha facoltà di **revocare** l'erogazione della RITA con le modalità stabilite dal Fondo pensione.

Nel caso in cui **non** venga **utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA**, sulla **porzione residua** della posizione individuale - che continuerà ad essere **gestita dal Fondo pensione** - l'iscritta/o potrà chiedere anticipazioni e riscatti in base alla norme in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

TASSAZIONE

La parte imponibile della RITA è soggetta a tassazione sostitutiva con l'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione a forme pensionistiche complementari **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla Previdenza complementare per **almeno 35 anni** senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Tale tassazione agevolata si applica anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. Per questa ragione **la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che al 31 dicembre 2006 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari** (per tutte le altre prestazioni per la quota che deriva dai montanti maturati fino al 31.12.2006 si applicano infatti le disposizioni meno favorevoli tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo).

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

COSTI

Qualora per l'erogazione della RITA siano previsti dei costi a carico dell'iscritta/o, essi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del Fondo. La COVIP indica che tali *"importi, da esprimersi in cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute"*.

DECESSO DEL PERCETTORE DELLA RITA

In caso di decesso dell'iscritta/o durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato:

- per il settore privato, dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati;
- per il settore pubblico, dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori, se viventi e a carico dell'iscritta/o.

Alessandria, 28 marzo 2018

¹ La RITA riguarda le forme pensionistiche complementari a contribuzione definita (tra cui vi sono i Fondi negoziali): sono escluse le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita.

² La COVIP valuta che in considerazione della funzione della RITA (sostegno al reddito di lavoratori non occupati) l'erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.